



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**Armamento del personale di
Polizia Locale**

(Attuazione D.M. n.145 del 4 marzo 1987)

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 68 del 30 Settembre 2024

INDICE

CAPO I — GENERALITÀ E TIPO DI ARMI

- Art.1 Campo di applicazione
- Art.2 Numero e tipologia delle armi in dotazione
- Art.3 Servizi svolti con armi
- Art.4 Assegnazione dell'arma

CAPO II — TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art.5 Consegna delle armi, delle munizioni e nomina del consegnatario
- Art.6 Doveri dell'assegnatario
- Art.7 Doveri del consegnatario
- Art.8 Custodia delle armi
- Art.9 Controlli
- Art.10 Sostituzione delle munizioni

CAPO III — MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

- Art.11 Servizi prestati con arma
- Art.12 Servizi di rappresentanza
- Art.13 Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art.14 Dotazione della sciabola

CAPO IV — ADDESTRAMENTO

- Art.15 Addestramento al tiro

CAPO V — ALTRI DISPOSITIVI

- Art. 16 Caratteristiche ed addestramento all'uso

CAPO VI — DISPOSIZIONI FINALI

- Art.17 Rinvio a norme di legge e di regolamento
- Art.18 Pubblicità del regolamento
- Art.19 Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITÀ' E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce la precedente edizione approvata con D.C.C. nr. 45 del 29/09/2022, così come previsto dall'art. 62 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Ascoli Piceno, disciplina "L'armamento del personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza" ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 65/86 e determina i servizi per i quali detto personale porta, senza licenza, le armi di cui è dotato, in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e nel rispetto della Legge della Regione Marche 17 febbraio 2014 n. 1 e del Regolamento Regionale n. 5 del 24.10.2017 approvato con D.G.R. n.1217 del 23.10.2017.
2. Il presente Regolamento, disciplina anche, in attuazione alla vigente normativa regionale, l'assegnazione e il porto di altri strumenti di autotutela del personale di Polizia Locale che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati.

Art. 2

Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di un'arma come dotazione di riserva.
2. Il Sindaco o in sua vece il Comandante/Dirigente del Servizio, denunciano alla Questura competente ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., la detenzione delle armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale.
3. Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento, è necessario fare istanza alla Questura competente affinché rilasci apposito nulla-osta; l'istanza, sottoscritta dal Sindaco, presentata ai fini del rilascio del nulla-osta, deve essere corredata da apposita delibera di approvazione del presente Regolamento.
4. La procedura di cui al comma 3, si renderà necessaria ogni qualvolta si dovrà provvedere all'acquisto di nuove armi o munizioni.
5. L'arma in dotazione per difesa personale agli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è una pistola a funzionamento semiautomatico, tipo arma corta, calibro 9x21 o 9x19 mm, così come indicato dall'art. 4 del D.M. 145/87 fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Art. 3

Servizi svolti con armi

1. Gli assegnatari dell'arma in via continuativa svolgono armati tutti i compiti d'istituto previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale. Specifiche deroghe al suddetto obbligo di prestare servizio in armi possono essere previste con disposizione del Comandante del Corpo di Polizia Locale.
2. Il personale non assegnatario in via continuativa o temporanea di arma può essere impiegato nei seguenti servizi: diurni e notturni
 - a. Servizi esterni ed interni connessi alle funzioni istituzionali proprie del personale di Polizia Locale attribuite dalla normativa nazionale e locale, esclusi quelli comunque previsti dal D.M. 145/87 ovvero servizi "di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o Servizio, servizi notturni e di pronto intervento";

- a.1 Controllo aree mercatali e servizi connessi ad assicurare il regolare svolgimento delle attività commerciali;
- a.2 Servizi esterni preordinati all'attività informativa, di notificazione atti, di educazione stradale nelle scuole, di rappresentanza interna o esterna dell'Ente;
- a.3 Servizi di Centrale Operativa ed attività di Front-Office;
- a.4 Attività di formazione ed addestramento;
- a.5 Servizi di coordinamento e controllo;
- a.6 Servizi di carattere amministrativo.

Il Comandante del Corpo, con disposizione specifica, può prevedere ulteriori casi di impiego del personale di polizia locale non armato;

- 3. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio di competenza, nei seguenti casi:
 - a. Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di competenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo ad altri Comandi ma solo previo accordo tra le amministrazioni interessate e comunicazione ai Prefetti territorialmente competenti. Tale disponibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - b. Missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
 - c. Servizi effettuati in collaborazione con le forze di polizia ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86, salva diversa richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - d. Operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio di competenza ovvero nei casi in cui si rechino fuori dal territorio di competenza per ragioni di servizio sempreché:
 - l'attività per ragioni di servizio abbia avuto inizio nel territorio di competenza;
 - che le fasi essenziali per la conclusione di tale attività debbano svolgersi necessariamente in un comune diverso da quello dove vengono svolte le proprie funzioni.
 - e. Per raggiungere il luogo di domicilio e viceversa.

Art.4

Assegnazione dell'arma

- 1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Ascoli Piceno in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per svolgere i servizi di cui al precedente art.3, devono essere dotati di un'arma.
- 2. Agli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S. che svolgono servizi di cui al precedente art. 3, viene assegnata in via continuativa l'arma, dotata di due caricatori con le relative munizioni.
- 3. Gli operatori di Polizia Locale come sopra definiti, per comprovati motivi da cui esula l'obiezione di coscienza, possono presentare al Comandante istanza di esenzione dall'assegnazione dell'arma in via continuativa.
- 4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è definita con provvedimento del Sindaco ed è comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno. Dal suddetto atto dovrà rilevarsi:
 - a) Le generalità complete dell'operatore;
 - b) Gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
 - d) La descrizione del munizionamento.
- 5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa viene disposta previa acquisizione della idoneità psico-fisica attestata dalla Medicina Legale della locale A.S.T. a seguito degli accertamenti sanitari previsti per il porto di pistola per difesa personale. L'accertamento verrà effettuato con cadenza quinquennale, salvo l'insorgere di conclamate patologie di carattere psico-fisico-attitudinale. Il Comandante può comunque disporre, prima della scadenza dei 5 anni, eventuali accertamenti atti a confermare l'idoneità.
- 6. Oltre all'accertamento di cui al comma 5, la prima assegnazione dell'arma in via continuativa viene disposta previo il superamento di apposito corso d'addestramento al

- tiro presso il poligono di una Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
7. Del provvedimento è fatta menzione nel fascicolo personale nonché nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.
 8. L'assegnazione in via continuativa dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio di competenza e per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
 9. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è soggetto a revisione annuale e il suo rinnovo, su proposta del Comandante, è effettuato a firma del Sindaco prima della scadenza e a seguito del superamento del corso annuale d'addestramento al tiro al quale il personale, annualmente, dovrà partecipare presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale e al perdurare dei prescritti requisiti psico-fisici.
 10. Nel caso in cui il rinnovo annuale ricada con la scadenza quinquennale dell'accertamento psico-attitudinale di cui al punto 5, il provvedimento di rinnovo sarà emesso, altresì, a seguito della attestata idoneità rilasciata dall'Ufficio di Medicina Legale.
 11. Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto, oltre ai casi previsti nel comma 5, non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, nel caso siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

CAPO II

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.5

Consegna delle armi e delle munizioni e nomina del consegnatario

1. Il Comando di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico/scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.
2. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante. A tal uopo il Comandante nomina, tra gli appartenenti al Corpo, un "consegnatario" a cui vengono attribuite tutte le funzioni descritte nel successivo art.7.
3. Gli appartenenti al corpo di Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.
4. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art.6

Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:
 - Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - Applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - Custodire l'arma e le relative munizioni secondo le modalità previste dalla normativa;

- Evitare di detenere l'arma, anche provvisoriamente, nel proprio armadietto personale, nei cassetti, negli armadi, nelle scrivanie o in altro luogo in maniera incustodita;
2. L'operatore di Polizia Locale è tenuto inoltre a depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio di competenza per un periodo particolarmente lungo, in caso di congedi o altre assenze prolungate, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

Art.7

Doveri del Consegnatario

1. Il Consegnatario cura con la massima diligenza:
- La custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate;
 - L'effettuazione dei controlli;
 - La tenuta dei registri e della documentazione;
 - La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art.8

Custodia delle armi

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. 4 marzo 1987 n°145, non è istituita l'armeria, poiché non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.
2. Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, saranno custodite all'interno di un armadio corazzato con serratura di tipo cassaforte, collocato all'interno dei locali del Comando di Polizia Locale, in vani ubicati in modo da controllare gli accessi.
3. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni, così come previsto dal precedente art.5, sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.
4. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
5. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento nonché di pulizia delle armi deve avvenire in un luogo isolato, appositamente predisposto. Nel caso in cui il Comando si doti di un luogo idoneo al caricamento e scaricamento delle armi, in tale locale saranno affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art.9

Controlli

1. Il Comandante o un suo delegato, effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Comandante, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
2. L'arma non può mai essere affidata a terzi, né detenuta, anche occasionalmente, o maneggiata da altre persone.

Art.10

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente se utilizzate nei tiri d'addestramento ed ogni qualvolta che presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore e devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

CAPO III

MODALITÀ' DI PORTO DELL'ARMA

Art.11

Servizi prestati con arma

1. Gli addetti della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, con caricatore pieno, innestato e con la sicura inserita, se presente.
2. Nei casi in cui viene prestato servizio in abito civile, nonché nel caso di porto dell'arma fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art.12

Servizi di rappresentanza

1. I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza sono svolti di massima senza armi. Gli operatori in servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" sono autorizzati al porto della sciabola così come disciplinato dal successivo art.14.

Art.13

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di competenza per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

Art.14

Dotazione della sciabola

1. Per i soli servizi di Guardia d'Onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione della sciabola.

2. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante e/o dagli appartenenti alle categorie Ufficiali e Sottufficiali, nonché dalla categoria Agenti, allorché questi prestino Servizio di Guardia d'Onore in alta uniforme.
3. La sciabola verrà altresì impiegata, dagli Ufficiali o Sottufficiali posti al Comando di reparti inquadrati della Polizia Locale i quali rendano gli onori ad Autorità Comunali o altre Autorità Pubbliche.
4. Il porto della sciabola per i servizi di cui sopra non è subordinato al possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art.77 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 — Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; in tal caso l'assegnazione verrà disposta agli appartenenti di Polizia Locale comandati per lo specifico servizio.
5. Il Comandante provvederà all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione della sciabola.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 15

Addestramento al Tiro

1. Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e che prestano servizio armato, dovranno frequentare ogni anno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso il poligono di una Sezione di Tiro a Segno Nazionale. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in un Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. A tal proposito, il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.
2. Il Comandante potrà disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.
3. È facoltà degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi anche di propria iniziativa al poligono di tiro per ulteriori sessioni di addestramento. Nello specifico tale facoltà è consentita solo nel caso in cui il poligono di tiro si trovi all'interno del Comune ove si presti servizio e con i relativi costi da sostenere, in tale caso, a proprie spese.

CAPO V

ALTRI DISPOSITIVI

Art. 16

Caratteristiche dei dispositivi di autotutela ed addestramento all'uso

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela e/o presidi tattico-difensivi che non siano classificati come arma, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. 12 maggio 2011 n. 103 (emanato in attuazione dell'art. 3 comma 32 della Legge 15 luglio 2009 n. 94), quali:
 - a) Lo **spray anti-aggressione**: strumento di autodifesa munito di dispositivo nebulizzante miscela irritante con principio attivo a base di oleoresin capsicum, non avente attitudine a recare offesa alle persone, consistente in una bomboletta ricaricabile che

dovrà avere le seguenti caratteristiche: contenere una miscela non superiore a 20 ml; contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%; la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; essere sigillato all'atto della vendita e munito di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; avere una gittata utile non superiore a tre metri; devono esservi riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, la denominazione legale o merceologica del prodotto e il divieto di vendita ai minori degli anni 16. Su ogni confezione dei prodotti, o su un foglio illustrativo inserito nella medesima confezione, devono essere riportati i seguenti dati: 1) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore; 2) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti; 3) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità; 4) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo (Xi) e l'avvertenza «irritante». Il Comando fornirà il dispositivo contenente lo spray antiaggressione al personale di Polizia Locale che lo dovrà portare mediante apposita applicazione sul cinturone d'ordinanza. Il medesimo Comando provvederà a sostituirlo alla scadenza ivi indicata dal produttore.

- b) Il **bastone distanziatore-estensibile**: consiste in un dispositivo di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a quelle dello sfollagente, di lunghezza e diametro inferiori rispetto a questo, di peso non superiore a gr. 500, non idoneo ad arrecare offesa alla persona e tale, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. Il dispositivo da scegliere per la dotazione sarà tra quelli già provvisti di omologazione rilasciata dal Banco di Prova delle Armi di Gardone Val Trompia (BS), ovvero tra i modelli decretati come “non oggetti atti ad offendere e cagionare lesioni” e quindi omologati per essere utilizzati come strumenti di autotutela e difesa anche dagli operatori delle Polizie Locali.
 - c) Il **giubbotto di protezione balistica**: consiste in un indumento da indossare sopra la divisa di ordinanza, realizzato in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, da taglio e da punta. Ogni giubbotto deve essere dotato di un'etichetta contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico. Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello II (classificazione U.S.A.) e deve avere idonei sistemi di protezione anche per i fianchi, al fine di garantirne la protezione globale del busto. Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore. Il giubbotto andrà indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi di Ordine Pubblico, trattamenti sanitari obbligatori ed ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di P.L.
 - d) Le **manette** o **fascette contenitive** utilizzate esclusivamente per impedire la fuga degli arrestati o fermati ed il loro trasferimento presso le camere di sicurezza, le sedi giudiziarie o le case circondariali. Quando tali strumenti vengono usati deve essere evitata ogni forma di spettacolarità rispettando la dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.
2. L'assegnazione degli strumenti di autotutela e dei presidi tattico-difensivi, avviene mediante mera consegna materiale e solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17

Rinvio a norme di Legge e di Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di cui alla Legge 7 marzo 1986, n.65, al Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate, alla L.R. 17 febbraio 2014, n. 1 ed al Regolamento Regionale n. 5 del 24.10.2017.
2. Tutte le norme regolamentari comunali precedenti si intendono abrogate.

Art.18

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà portata a conoscenza di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale e trasmesso al Prefetto di Ascoli Piceno, al Ministero dell'Interno ed alla Regione Marche.

Art.19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della Delibera di approvazione.